

COPIA



COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n.18/1- 15025 (AL) PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.I. c.f.00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601

e-mail info@comune.moranosulpo.al.it

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL PERSONALE
N° 19/2013**

**OGGETTO : CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DEL DIPENDENTE COMUNALE IN
PART-TIME - INCREMENTO ORE LAVORATIVE -
PASSAGGIO A TEMPO PIENO**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **otto** del mese di **novembre** il sottoscritto ROSSINO Mauro in qualità di Responsabile del Personale del Comune di Morano Sul Po ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/3/2013 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2013-2015 nella quale l'organo esecutivo dell'ente ha espresso le proprie linee programmatiche circa le necessità assunzionali nel triennio di riferimento e ha dato atto dei limiti e dell'osservanza delle prescrizioni in materia esprimendo, al contempo, la volontà di consentire il passaggio del dipendente dell'area tecnica di categoria "C" da part time a tempo pieno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 9/10/2013 di modifica della pianta organica dell'ente, la quale nella specie prevede la rideterminazione della dotazione organica in forza all'area tecnica, in particolare trasformando la posizione del dipendente di categoria "C" portando l'orario di servizio da part time a tempo pieno e contestualmente diminuendo le ore previste per il dipendente di categoria "D" posto nella stessa area, allo stato vacante in organico;

RISCONTRATO che con nota prot. 514 del 01/02/2012 il dipendente inquadrato nell' "Area Tecnica" cat. C, par-time a tempo indeterminato, ha chiesto di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno e tale richiesta ha ricevuto corrispondenza nella volontà dell'Amministrazione di trasformazione del rapporto di lavoro del predetto dipendente da part-time a full time, ipostatizzata nelle deliberazioni richiamate in premessa, e che il motivo dell'attesa nell'effettuazione del passaggio risiede esclusivamente nella necessità di rispettare i limiti assunzionali imposti dalla normativa vigente, i quali ultimi solo adesso consentono la piena attuazione del provvedimento de quo;

RILEVATO che al momento può esser dato corso alla volontà dell'amministrazione di dare attuazione alle predette deliberazioni;

RICHIAMATA la giurisprudenza contabile più recente in materia di limitazioni di legge relative alla modifica contrattuale del rapporto con riferimento al personale in part-time cui sia aumentato l'orario lavorativo ed in particolare la deliberazione n. 8 - 2012 della Corte dei Conti - Sezione regionale del controllo per l'Emilia - Romagna che così si

esprime: “In materia di contratto di lavoro part-time, l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che *“per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”*”.

PRESO ATTO dall’interpretazione della disposizione innanzi richiamata che la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire *“nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione”*.

CONSIDERATO l’attuale quadro normativo in materia di spese del personale e per nuove assunzioni ed, in particolare, per gli enti sottoposti al patto di stabilità, il comma 557 dell’art.1 della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) sia pure nella versione modificata dall’art.76 comma 7 del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/ 2010 e ss.ii.mm. in virtù del quale :

- gli enti devono contenere la spesa del personale, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap e al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, nei limiti dell’ammontare corrispondente all’anno 2008;
- possono assumere personale nei limiti del 40% delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel corso del precedente anno, intendendosi per tali anche le cessazioni complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma fino all’anno precedente a quello in cui si opera e per quali non si sia ancora proceduto alla copertura (Corte dei Conti, sez. riunite, n.52/2010), una volta che abbiano rispettato l’obbligo di contenimento riferito alla spesa del 2008;
- per poter comunque procedere ad assunzioni devono mantenere un’incidenza delle spese di personale non superiore al 50% alle spese correnti;

VISTO che l’ente rispetta i limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno dagli articoli 1, comma 557, l. 296/2006 e s.m.i. e 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011) che richiedono in particolare riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente e un’incidenza della spesa del personale su spesa corrente non pari o superiore al 50%.

DATO ATTO che:

- il Comune di Morano Sul Po non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.lgs n.267/2000;
- che il Comune di Morano Sul Po a decorrere dall’anno 2013 è soggetto alle regole del Patto di stabilità interno in quanto la popolazione è inferiore a 5000 abitanti, ma superiore ai 1000 abitanti;
- le spese del personale per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e in programmazione 2014 risultano inferiori a quelle dell’anno 2008;
- che le spese del personale previste per l’anno 2013 sono inferiori al 50% delle spese correnti 2013;
- che le spese di personale per l’anno 2013 sono comunque inferiori alle spese di personale previste nell’anno precedente;

RISCONTRATO inoltre che nel corso dell’anno precedente è intervenuta la cessazione di una unità di personale con contratto a tempo pieno, e precisamente della sig.ra Rosangela Solerio cat. “B” causa pensionamento, e che nel presente esercizio, a far data dal mese di luglio si è verificata la cessazione di un’altra unità di personale, e precisamente la sig.ra Anna Maria Gilardino cat. “D”, la quale ricopriva un incarico part-time al 77,78%, causa pensionamento della medesima;

VISTA altresì la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regione di controllo per il Lazio, n. 30/2013/PAR che ha chiarito, riprendendo l'assunto offerto dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti con deliberazione n. 52/2010 che la previsione del rispetto del contenimento della spesa per assunzioni entro il limite del 40% della spesa dei cessati nell'anno precedente ai fini del contenimento della spesa, debba essere inteso *“come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento”*;

VISTA altresì la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n.426/2010/PAR che afferma che *“si ritiene di ribadire che l'interpretazione sostenuta dalla Sezione (deliberazioni n.33/pareri/2008 e n.4/2009/PAR) secondo cui è da ritenere che l'inciso “complessivamente intervenute nel precedente anno sia da intendere nel senso di cessazioni dal servizio intervenute anche in pregressi esercizi ma refluenti nell'anno precedentemente a quello considerato in modo da formarne un numero di vacanze complessivamente utilizzabili”*;

ATTESO che, in riscontro all'ermeneutica proposta, le cessazioni intervenute nel precedente esercizio consentono di ritenere integrato il requisito del rispetto del limite di spesa del 40% per poter procedere all'assunzione per il 2013 e che la cessazione intervenuta nel corso del presente esercizio consentirà di ritenere integrato il predetto requisito a seguito del passaggio che si compie con il presente provvedimento anche per l'anno 2014, con ciò rendendo pienamente legittimo ed in coerenza con i principi generali offerti il passaggio del dipendente dell'area tecnica da part time a 18 ore a tempo pieno a 36 ore. In particolare quindi il passaggio del Geometra Fabrizio Gavazza a 36 ore a partire dal mese di novembre 2013, sarebbe coperto sotto il profilo del rispetto della regola del 40% per i due mesi del 2013 dallo “spazio” offerto dalla dipendente Solerio già cessata nell'anno 2012, e per il 2014 anche dello “spazio” offerto dalla cessazione della dipendente Gilardino, intervenuta nel corso del presente esercizio;

CONSIDERATO pertanto che si ritiene di procedere al passaggio del Geometra sig. Fabrizio Gavazza, Cat. C1 assunto con contratto part-time al 50% del 29 dicembre 2008 a tempo pieno (full time al 100%) a decorrere dal giorno 13 novembre 2013 nel permanere delle altre condizioni contrattuali già previste e così come disciplinate al momento dell'assunzione;

RITENUTO, pertanto, di dare esecuzione a quanto esposto in premessa

VISTI il contratto individuale di lavoro a tempo parziale ed indeterminato sottoscritto dal dipendente Fabrizio Gavazza;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede.
2. **DI DARE ESECUZIONE** alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 29 del 27/3/2013 e 80 del 9/10/2013 e, pertanto, di procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato

con il dipendente Fabrizio Gavazza aumentando il monte ore lavorative a 36 ore settimanali, con decorrenza dal 13.11.2013, restando invariato, per ogni altro aspetto, il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti relativamente a:

- inquadramento giuridico professionale;
- inquadramento economico;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3. DI DARE ATTO che:

- l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa e delle necessità di assicurare il pareggio di bilancio.

_ la spesa derivante dall'aumento delle ore lavorative troverà copertura nella previsione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2013 e che è già stata vistata favorevolmente dall'ufficio ragioneria con la sottoscrizione dell'atto di Giunta Comunale n. 29 del 27.3.2013, relativa alla riorganizzazione degli uffici, nella quale la spesa era stata esplicitata, nonché in conformità attraverso il parere di regolarità contabile espresso dal Revisore dei Conti.

4. DI APPROVARE l'allegato schema di integrazione al contratto di lavoro che dovrà essere sottoscritto dal dipendente Fabrizio Gavazza per la modifica, come sopra esplicitata, del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Morano Sul Po.

5. DI TRASMETTERE, una volta sottoscritti, copia dei contratti di modifica per incremento ore lavorative all'Uff. Finanziario per l'esecuzione di tutti gli atti consequenziali.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dipendente Fabrizio Gavazza e alle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
IL SINDACO
F.to MAURO ROSSINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità **APPONE** IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E **ATTESTA** LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Dalla residenza comunale, li 08 novembre 2013

IL RESPONSABILE
F.to rag. Giovanna Boccardi

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

li, 08 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Giancarlo Pagliano

COMUNE di Morano Sul Po
Provincia di Alessandria

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO INVIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE FABRIZIO GAVAZZA. INCREMENTO ORE LAVORATIVE – PASSAGGIO A TEMPO PIENO

L'anno **duemilatredici**, addì _____ del mese di _____, in Morano Sul Po, nella Residenza Municipale, Via Mario Bavoso n. 18/1

TRA

Il Comune di Morano Sul Po, Codice Fiscale 00451080063, rappresentato dal Sindaco Mauro Rossino che agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Morano, che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile dell'Ufficio Personale,

E

Il/la dipendente Fabrizio Gavazza, nato/a a _____ il _____, residente in _____ - Cod.Fisc. _____,-
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 27.3.2013 e determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale n. __ del _____ per la modifica del contratto di lavoro del sig. Fabrizio Gavazza **con incremento delle ore della prestazione lavorativa.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 "*Il contratto individuale di lavoro*" del CCNL 1994-1997 Comparto Autonomie Locali e dell'art. 7 "*Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione*" collegato al CCNL 1998-2001 Comparto Autonomie Locali;

VISTE le clausole del C.C.N.L. 2002/2005 definitivamente stipulato il 22.01.2004, e Direttamente vincolante per il Comune di Morano Sul Po ai sensi dell'art. 40, 4° comma del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTA la disponibilità prestata dal/dalla dipendente Fabrizio Gavazza ed il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare;

VISTO il contratto di lavoro stipulato in data 29/12/2008;

TUTTO CIO' PREMESSO,

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

la modifica del contratto individuale a tempo indeterminato da part-time a 18 in full-time a 36 ore settimanali, con l'**incremento delle ore lavorative fino a 36 ore settimanali** e sotto l'osservanza delle clausole seguenti:

1. L'incremento delle ore lavorative ha inizio a far data dal 13 novembre 2013.

2. Restano invariate tutte le clausole e le condizioni di cui al richiamato contratto individuale di lavoro del 29/12/2008 fatta eccezione per le giornate lavorative da prestare che passano da tre a **sei giornate settimanali**;

3. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

4. Si informa il sig. Fabrizio Gavazza che i dati personali raccolti nonché quelli relativi ai propri familiari e quelli che saranno raccolti nel corso del rapporto di lavoro, ai fini della gestione del rapporto stesso, dei rapporti con gli enti di previdenza e assistenza, dei rapporti con gli Enti Terzi, saranno oggetto di trattamento per le finalità indicate. Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il sig. Fabrizio Gavazza può ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati stessi e opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

5. Il sig. Fabrizio Gavazza dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale a tempo pieno e indeterminato (**36 ore lavorative settimanali**), dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

6. Il presente contratto, redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 25 della Tab. allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

7. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali il sig. Fabrizio Gavazza esprime formale consenso affinché i dati raccolti e in particolare quelli considerati sensibili possano costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del rapporto di lavoro, degli obblighi di legge, di contratto collettivo e di regolamento.

Qualora i dati personali costituiscano oggetto di comunicazione a terzi (società di elaborazione paghe, consulenti, enti previdenziali e assistenziali, organizzazioni sindacali, Istituti di credito, ecc.) per finalità sempre relative al corretto svolgimento del rapporto di lavoro o perché richiesti dai soggetti predetti, il sig. Fabrizio Gavazza acconsente, laddove essa non sia già richiesta dalla legge.

IL DIPENDENTE

(_____)

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

(_____)